

Repertorio n. 169.071

Raccolta n. 21.964

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del
mese di Ottobre alle ore sedici.

In ALTOPASCIO, nella casa posta in Via Marconi
n. 67.

Davanti a me Roberto Martinelli, Notaio in Al-
topascio ed iscritto al Collegio Notarile di
Lucca,

è presente il signor

- **BONO SALVATORE**, nato a Palermo il 21 luglio
1956 residente in Altopascio (LU), Via Verdi n.
30, codice fiscale dichiarato BNO SVT 56L21
G273R.

Comparente, cittadino italiano, della cui iden-
tità personale io Notaio sono certo, il quale,
agendo nella sua qualità di Governatore della:

- **"VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI
ALTOPASCIO"**, con sede in Altopascio (Lucca), Via
Marconi n. 67, codice fiscale n. 80007610464 -
Partita I.V.A. n. 02372430468, eretta in Ente
Morale con R.D. 27 Marzo 1927, n. 607 e della
quale è stata accertata la natura privata con
deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n.

	8 del 19 Gennaio 2000, iscritta al Registro re-	
	gionale del Volontariato n.1011 del 26/09/1994;	
	mi richiede di redigere il verbale dell'Assem-	
	blea Straordinaria dei soci della predetta Con-	
	fraternita, qui riunita e convocata, in seconda	
	convocazione, per discutere e deliberare sul se-	
	guente:	
	ORDINE DEL GIORNO	
	- Modifiche Statutarie per adeguamento alla nor-	
	mativa Codice del Terzo Settore: D.Lgs 117/2017.	
	- Varie ed eventuali.	
	Su designazione unanime dei presenti assume la	
	presidenza dell'Assemblea il Componente signor	
	BONO SALVATORE, il quale constata e fa constata-	
	re:	
	= che l'Assemblea è stata convocata nelle forme	
	e nei termini previsti dallo Statuto Sociale;	
	= che è presente il Magistrato in persona dei	
	signori: Bono Salvatore, Governatore, Marchetti	
	Roberto, Donzi Melania, Mandroni Roberto, Lenza	
	Mattia, Sechi Francesco e Mandroni Matteo Consi-	
	glieri;	
	= che sono presenti, in proprio o per delega nu-	
	mero venticinque soci sugli attuali centosettan-	
	ta soci della Confraternita aventi diritto a	

	partecipare;	
	= che, pertanto, ai sensi del vigente Statuto	
	Sociale, la presente Assemblea è regolarmente	
	costituita ed atta a deliberare.	
	DICHIARA	
	la presente assemblea validamente costituita e	
	pertanto idonea a deliberare sugli argomenti po-	
	sti all'ordine del giorno e dopo aver chiamato	
	me Notaio nelle funzioni di segretario in ciò	
	consenziente, apre la discussione sugli argomen-	
	ti da trattare.	
	Il Presidente passando a trattare i punti posti	
	all'ordine del giorno, espone all'Assemblea le	
	ragioni per cui si rende necessario procedere	
	alla modifica dello statuto sociale per renderlo	
	conforme a quanto richiesto dalla nuova normati-	
	va (Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017).	
	Il Presidente legge all'Assemblea medesima il	
	testo del nuovo statuto sociale soffermandosi in	
	particolare sugli articoli che sono stati varia-	
	ti e fornendo tutte le opportune informazioni in	
	merito a tali variazioni che, se approvato, en-	
	trerà a far parte dello statuto che regolerà il	
	funzionamento della Confraternita e lo pone in	
	votazione.	

	L'Assemblea, dopo ampia discussione, preso atto	
	di quanto dichiarato dal Presidente dell'Assem-	
	blea, all'unanimità	
	D E L I B E R A	
	= di modificare il vigente Statuto Sociale ap-	
	provandone il nuovo testo come segue:	
	STATUTO	
	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	
	DI ALTOPASCIO	
	PREMESSA	
	<i>Il movimento caritativo delle Misericordie, nato</i>	
	<i>dalla Compagnia di S.Maria che "ebbe comincia-</i>	
	<i>mento per lo padre messer santo Pietro martire</i>	
	<i>l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della</i>	
	<i>Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (BibI. Naz.</i>	
	<i>Firenze, fondo Magliabechiano, classe XXXVII,</i>	
	<i>nr. 300, c. 127), intende far proprio il messag-</i>	
	<i>gio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II</i>	
	<i>consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14</i>	
	<i>giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle</i>	
	<i>Misericordie italiane alla vigilia del terzo</i>	
	<i>millennio; corso storico che le vede "Fautrici</i>	
	<i>della civiltà dell'amore e testimoni infaticabi-</i>	
	<i>li della cultura della carità".</i>	
	<i>La "Venerabile Confraternita di Misericordia di</i>	

	<i>Altopascio" sostituì, nell'anno 1873, la "Compa-</i>	
	<i>gnia del SS. Crocifisso", nella quale si era</i>	
	<i>trasformata la precedente "Compagnia di S. Anto-</i>	
	<i>nio" intorno all'anno 1805. Non è nota la fonda-</i>	
	<i>zione della "Compagnia di S. Antonio", ma dalle</i>	
	<i>notizie tramandate dagli antenati sembra che ri-</i>	
	<i>salga intorno all'anno 1700.</i>	
	<i>Il primo regolamento che disciplina la "Compa-</i>	
	<i>gnia del SS. Crocifisso" porta la data del 9 lu-</i>	
	<i>glio 1821.</i>	
	<i>La "Venerabile Confraternita di Misericordia di</i>	
	<i>Altopascio" è stata eretta ad Ente Morale con R.</i>	
	<i>D. 27 marzo 1927, n° 607 e con Deliberazione del</i>	
	<i>Consiglio Regionale Toscano n° 8 del 19 gennaio</i>	
	<i>2000 ne è stata accertata la natura privata.</i>	
	Articolo 1 - Denominazione	
	<i>È costituita in Altopascio l'Associazione ente</i>	
	<i>del Terzo settore denominata "CONFRATERNITA DI</i>	
	<i>MISERICORDIA DI Altopascio ODV" con sede in via</i>	
	<i>Marconi, n. 67 Altopascio (Lucca), Diocesi di</i>	
	<i>Pescia.</i>	
	Articolo 2 - Principi ispiratori	
	<i>La Misericordia di Altopascio è una Associazione</i>	
	<i>di Confratelli avente per scopo la costante af-</i>	
	<i>fermazione della carità e della fraternità cri-</i>	

	stiana attraverso la testimonianza delle opere	
	di Misericordia spirituali e corporali, in soc-	
	corso dei singoli e delle comunità contribuendo	
	alla formazione delle coscienze secondo l'inse-	
	gnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica	
	Romana, nel solco della tradizione della Chiesa	
	e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Asso-	
	ciazione ha durata illimitata, non ha scopo di	
	lucro, ha strutture ed organizzazione democrati-	
	che.	
	Articolo 3 - Elementi giuridici	
	La Misericordia di Altopascio è costituita agli	
	effetti giuridici come un ente del Terzo settore	
	iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo	
	settore nella sezione a) Organizzazioni di Vo-	
	lontariato.	
	La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canoni-	
	co, associazione di fedeli laici della Chiesa ai	
	sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e dei	
	canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli"	
	del Codice di Diritto Canonico.	
	Articolo 4 - Finalità	
	Scopo della Confraternita è l'esercizio, per a-	
	more di Dio e del Prossimo, delle opere di Mise-	
	ricordia, corporali e spirituali, del pronto	

	soccorso e dell'intervento nelle pubbliche cala-	
	mità, sia in sede locale che nazionale ed inter-	
	nazionale, anche in collaborazione con ogni pub-	
	blico potere nonchè con le iniziative promosse	
	dalla Confederazione Nazionale delle Misericor-	
	die d'Italia. La Confraternita potrà promuovere	
	ed esercitare tutte quelle opere di umana e cri-	
	stiana carità suggerite dalle circostanze e ren-	
	dersene partecipe impegnandosi così a contribui-	
	re all'analisi ed alla rimozione dei processi e	
	delle cause di emarginazione e di abbandono dei	
	sofferenti, attuando nei propri settori di in-	
	tervento opera di promozione dei diritti primari	
	alla vita, alla salute, alla dignità umana,	
	nell'ambito di un nuovo progetto di crescita ci-	
	vile della società a misura d'uomo.	
	In particolare, la Confraternita può svolgere in	
	via esclusiva o prevalente per il perseguimento	
	di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale le seguenti attività:	
	a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di	
	pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto af-	
	finchè si affermi la "Civiltà dell'amore";	
	b) gli interventi e le prestazioni sanitarie,	
	tra le quali il soccorso e il trasporto dei fe-	

	riti, degli infermi e dei portatori di disabi-	
	lità;	
	c) gli interventi, i servizi e le prestazioni	
	sociali e socio-sanitarie, anche per l'assisten-	
	za ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in	
	genere nei luoghi di cura e ricovero e a domici-	
	lio anche realizzando idonee strutture di acco-	
	glienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;	
	d) l'attività nei diversi settori della Prote-	
	zione Civile nonchè gli interventi e i servizi	
	finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramen-	
	to delle condizioni dell'ambiente e all'utiliz-	
	zazione accorta e razionale delle risorse natu-	
	rali;	
	e) iniziative di educazione, istruzione e for-	
	mazione, anche professionale, nonchè l'attività	
	di informazione e culturali di interesse sociale	
	con finalità educative;	
	f) l'organizzazione e la gestione di attività	
	culturali, artistiche, ricreative e sportive di	
	interesse sociale, incluse le attività di promo-	
	zione e diffusione della cultura e della pratica	
	del volontariato e delle attività di interesse	
	generale, anche attraverso elementi di informa-	
	zione e promozione delle attività istituzionali,	

	oltre ad attività di editoria e stampa in genere	
	ed iniziative di radio/video-diffusione;	
	g) l'alloggio sociale nonchè ogni altra atti-	
	vità di carattere residenziale temporaneo diret-	
	ta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, cul-	
	turali, formativi o lavorativi;	
	h) l'accoglienza umanitaria ed integrazione so-	
	ciale dei migranti;	
	i) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni	
	o servizi a persone colpite da indigenza ed in-	
	fermità od a persone svantaggiate, anche fornendo	
	strumenti che facilitino l'accesso al credito	
	nonché attraverso la cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti od il sostegno a distanza;	
	l) la promozione della cultura della legalità,	
	della pace tra i popoli, della nonviolenza e	
	della difesa non armata nonchè promozione e tu-	
	tela dei diritti umani, civili, sociali e poli-	
	tici, delle pari opportunità e delle iniziative	
	di aiuto reciproco.	
	La Confraternita può compiere anche attività di-	
	verse rispetto a quelle di interesse generale a	
	condizione che queste siano secondarie e stru-	
	mentali rispetto alle attività di interesse ge-	
	nerale, tenendo conto dell'insieme delle risor-	

	se, anche volontarie e gratuite, impiegate in	
	tali attività in rapporto all'insieme delle ri-	
	sorse, anche volontarie e gratuite, impiegate	
	nelle attività di interesse generale, e siano	
	svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti	
	a livello normativo e regolamentare.	
	A questo fine, la Confraternita può, tra le al-	
	tre attività, effettuare:	
	a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto,	
	dei defunti nel cimitero del Comune di Altopa-	
	scio od in altri cimiteri secondo richiesta;	
	b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobi-	
	liari, compresa la costituzione di enti e so-	
	cietà, nonché l'assunzione di partecipazioni ed	
	interessenze in altri enti, purchè risultino	
	strumentali al perseguimento dei fini istituzio-	
	nali.	
	c) ogni altra attività diversa stabilita dal Ma-	
	gistrato.	
	Articolo 5 - Attività di formazione	
	La Confraternita provvede all'attivazione della	
	coscienza civica e cristiana degli iscritti me-	
	diante opportuni corsi di formazione spirituale	
	e promuove ed incrementa lo svolgimento di atti-	
	vità di addestramento tecnico-sanitario dei con-	

	fratelli con corsi di istruzione teori-	
	co-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto	
	riguardo alle linee indicate dalla Confederazio-	
	ne Nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	Articolo 6 - Sezioni	
	Per l'espletamento delle proprie attività la	
	Confraternita potrà costituire apposite sezioni,	
	previa autorizzazione della Confederazione Na-	
	zionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni	
	potranno avere un apposito comitato di coordina-	
	mento regolamentato da specifiche norme di at-	
	tuazione e funzionamento all'uopo emanate dal	
	Magistrato della Confraternita.	
	Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesia-	
	stiche	
	In relazione al carattere cristiano inerente al-	
	la vita associativa, la Confraternita mantiene i	
	rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre	
	Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il pro-	
	prio Assistente ecclesiastico o "Correttore".	
	Articolo 8 - Stemma	
	Lo stemma della Confraternita è rappresentato da	
	un ovale, con fondo nero all'interno di una cor-	
	nice dorata, con l'emblema della croce latina di	
	colore giallo, con ai lati le lettere in gotico	

	"F" e "M" di colore bianco (Fraternita Misericordiae).	
	Articolo 9 - Veste	
	La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale	
	La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.	
	Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata	

	dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di	
	mobilitazione caritativa in caso di necessità.	
	Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni	
	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazio-	
	ne Nazionale delle Misericordie d'Italia, la	
	Confraternita potrà aderire ad altre associazio-	
	ni, o federazioni di associazioni, solo se siano	
	conformi al carattere ispiratore del movimento e	
	previa autorizzazione della stessa Confederazio-	
	ne. Del pari, in seno alla Confraternita, non	
	potranno sorgere altre associazioni se non con-	
	template come proprio settore di attività e di	
	cui sarà data comunicazione alla Confederazione	
	Nazionale delle Misericordie d'Italia per la re-	
	lativa approvazione. Per il motivo di cui al	
	primo comma del presente articolo la Confrater-	
	nita non potrà partecipare né aderire ad inizia-	
	tive e/o manifestazioni che esulino dai propri	
	principi ispiratori.	
	Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro	
	La Confraternita trae i mezzi per il proprio	
	funzionamento e per il raggiungimento degli sco-	
	pi istituzionali da:	
	a) quote e contributi degli iscritti;	
	b) contributi di privati, singoli ed organizza-	

		zioni;	
	c)	contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	d)	contributi comunitari e di organismi internazionali;	
	e)	donazioni e lasciti testamentari;	
	f)	entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.	
		Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:	
	g)	proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;	
	h)	redditi derivanti da cespiti patrimoniali;	
	i)	altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di	

	legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.	
	La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.	
	Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.	
	Articolo 13 - Il volontario	
	Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.	
	La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo	

	non occasionale.	
	L'attività del volontario non può essere retri-	
	buita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.	
	La Confraternita rimborsa al volontario solamen-	
	te le spese effettivamente sostenute e documen-	
	tate per l'attività prestata, entro i limiti e	
	con le modalità previste dalle disposizioni vi-	
	genti.	
	La qualità di volontario è incompatibile con	
	qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordina-	
	to o autonomo e con ogni altro rapporto di lavo-	
	ro retribuito con la Confraternita di cui il vo-	
	lontario è socio o associato o tramite il quale	
	svolge la propria attività volontaria.	
	La Confraternita non potrà distribuire neanche	
	in modo indiretto, utili e avanzi di gestione	
	nonchè fondi e riserve comunque denominate ad	
	associati, lavoratori e collaboratori, ammini-	
	stratori ed altri componenti degli organi socia-	
	li, anche nel caso di recesso o di ogni altra i-	
	potesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	La Confraternita può prevedere, in coerenza con	
	lo statuto, apposito regolamento per disciplina-	
	re diritti e doveri dei volontari.	

	Articolo 14 - Gruppi operativi	
	La Confraternita può promuovere la donazione del	
	sangue e degli organi.	
	La Confraternita promuove il volontariato giova-	
	nile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rap-	
	presentante del gruppo "Gemme" partecipa al Ma-	
	gistrato senza diritto di voto.	
	Per tutti gli altri settori di attività carita-	
	tive, in accordo con la Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia, può costituire	
	gruppi funzionali coordinandoli con apposito re-	
	golamento e delegando quale responsabile un com-	
	ponente del Magistrato.	
	CAPO - II	
	REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E	
	CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI	
	Articolo 15 - Iscrizione	
	Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di	
	associati, sono chiamati con il nome tradiziona-	
	le di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano	
	tale vincolo spirituale nella comunanza delle i-	
	dealità morali e delle iniziative caritative che	
	sono alla base istituzionale della Confraterni-	
	ta.	
	Questi si suddividono in due categorie:	

	a) Confratelli effettivi;	
	b) Confratelli buonavoglia.	
	L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda	
	da presentarsi al Governatore. Il Magistrato	
	nella prima riunione utile, o comunque entro 60	
	giorni dalla presentazione della domanda, comu-	
	nica la decisione di ammissione all'aspirantato	
	o, con motivazione espresso, il diniego.	
	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazio-	
	ne Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui	
	al primo comma dell'articolo 10, i Confratelli,	
	riuniti in un'unica grande famiglia, possono es-	
	sere iscritti a più Confraternite di Misericor-	
	dia. Di questo deve essere fatta menzione nella	
	domanda di iscrizione di cui al comma terzo del	
	presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad	
	altro Sodalizio avvenga in momenti successivi,	
	deve esserne portato a conoscenza il Magistrato	
	della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad	
	altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita,	
	non potrà in nessun caso godere delle competenze	
	e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.	
	L'organizzazione non può limitare temporalmente	
	la partecipazione alla vita associativa.	
	I confratelli possono esaminare i libri sociali	

	esclusivamente presso la sede della Confraterni-	
	ta a partire dal 30esimo giorno successivo alla	
	richiesta, formulata mediante lettera raccoman-	
	data o tramite altro mezzo postale, di comunica-	
	zione fax o telematico purchè risulti provata la	
	data di invio.	
	Il richiedente deve altresì rilasciare una rice-	
	vuta nella quale dichiara di aver preso visione	
	della documentazione richiesta e si impegna a	
	non divulgarla	
	Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli	
	Gli aspiranti Confratelli sono coloro che inten-	
	dono far parte della categoria dei Confratelli	
	effettivi o buonavoglia. L'aspirantato ha la du-	
	rata di 6 mesi di servizio al termine del quale	
	gli aspiranti Confratelli passano alla categoria	
	dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta	
	essere automatico, salvo motivata delibera di	
	diniego del Magistrato. Il passaggio è spiri-	
	tualmente sancito con il rito della vestizione e	
	la consegna della veste simbolo di sacrificio,	
	preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratel-	
	li partecipano all'Assemblea ma non hanno dirit-	
	to di voto e di elezione.	
	I Confratelli effettivi sono coloro che, compiui-	

	to il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo	
	del servizio nelle opere che costituiscono il	
	motivo ispiratore della Confraternita. Costitui-	
	scono il corpo funzionale della Confraternita	
	stessa, godono di tutti i diritti sociali e par-	
	tecipano all'assemblea con diritto di voto atti-	
	vo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo 1	
	anno di permanenza nella categoria. L'elettorato	
	attivo e passivo presuppone la maggiore età.	
	I Confratelli buonavoglia non compiono il perio-	
	do di aspirantato. Sono coloro che sostengono	
	moralmente e materialmente la Confraternita sen-	
	za obbligo di servizio e si impegnano alle con-	
	tribuzioni che saranno stabilite per tale cate-	
	goria. I Confratelli buonavoglia partecipano	
	all'Assemblea, godono del diritto di voto attivo	
	dopo 3 mesi dalla loro adesione ed acquisiscono	
	diritto di elezione dopo 1 anno di permanenza	
	nella categoria, sempre in presenza della mag-	
	giore età.	
	La Confraternita può prevedere la figura del So-	
	stenitore non socio. Questo contribuisce al so-	
	stentamento della Confraternita, non partecipan-	
	do agli organi sociali della stessa.	
	Inoltre, per un periodo limitato o per occasioni	

	specifiche, la Confraternita può prevedere la	
	figura del Volontario occasionale che per la sua	
	caratteristica temporale presta il suo servizio	
	per un breve e determinato lasso di tempo e non	
	acquisisce diritto di voto né attivo né passivo.	
	Articolo 17 -Requisiti di iscrizione	
	Per essere iscritti alla Confraternita occorre	
	essere di principi morali e cristiani e tenere	
	una condotta integra anche sotto il profilo del-	
	la normativa penale. I Confratelli si impegnano	
	a sostenere moralmente, materialmente o con la	
	loro opera i fini istituzionali della Confrater-	
	nita e sono tenuti al versamento della quota as-	
	sociativa annuale determinata dal Magistrato.	
	La quota o contributo associativo è intrasmissi-	
	bile ad eccezione dei confratelli effettivi.	
	CAPO III	
	DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI	
	Articolo - 18 - Doveri dei confratelli	
	Gli iscritti alla Confraternita devono:	
	a) osservare lo statuto, i regolamenti e le di-	
	sposizioni emanate dagli organi della Confrater-	
	nita;	
	b) tenere condotta morale e civile irreprensibi-	
	le, sia all'interno dell'Associazione che nella	

	vita privata;	
	c) disimpegnare diligentemente i servizi loro	
	affidati con spirito di umana e cristiana ca-	
	rità;	
	d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti	
	alle cariche sociali un comportamento corretto e	
	di massima collaborazione;	
	e) collaborare alle iniziative della Confrater-	
	nita e partecipare alle riunioni;	
	f) partecipare alle iniziative di carattere ge-	
	nerale promosse dalla Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia;	
	g) assolvere al pagamento della quota associati-	
	va.	
	Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari	
	I Confratelli sono passibili dei sotto citati	
	provvedimenti disciplinari, previa contestazione	
	scritta dell'addebito, con invito a presentare	
	entro 15 gg al Magistrato le proprie giustifica-	
	zioni:	
	a) ammonizione;	
	b) sospensione a tempo determinato;	
	c) decadenza;	
	d) esclusione;	
	La competenza per l'irrogazione dei provvedimen-	

	ti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato.	
	Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b)	
	l'interessato può presentare ricorso, in forma	
	scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al	
	Collegio Probivirale il quale decide, sentito	
	l'interessato ed il Governatore, con parere de-	
	finitivo.	
	La competenza per l'irrogazione dei provvedimen-	
	ti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e	
	valgono le disposizioni del successivo art. 20.	
	Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto	
	La qualità di iscritto alla Confraternita si	
	perde per dimissioni, per decadenza o per esclu-	
	sione. Si perde per dimissioni qualora il Con-	
	fratello presenti al Magistrato, in forma scrit-	
	ta, la propria rinunzia a mantenere il suo di-	
	ritto di Confratello. Si perde per decadenza ove	
	venga a mancare uno dei requisiti essenziali di	
	appartenenza alla Confraternita di cui all'art.	
	17. L'Iscritto decade qualora, nonostante il ri-	
	chiamo, persista nella violazione dei doveri	
	fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga	
	moroso per oltre un biennio nel pagamento della	
	quota sociale pur essendo in grado di assolver-	
	vi. Si perde per esclusione nei casi che rendano	

	incompatibile, per qualunque grave ragione,	
	l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.	
	La perdita della qualità di socio implica con-	
	temporaneamente la perdita di ogni diritto sia	
	spirituale che materiale verso la Confraternita.	
	I provvedimenti di decadenza e di esclusione so-	
	no proposti motivatamente dal Governatore	
	all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di	
	esclusione deve essere data comunicazione scrit-	
	ta all'Interessato, per raccomandata, da parte	
	del Magistrato, con invito a presentare entro 15	
	gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a	
	scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato	
	dall'Assemblea potrà essere revocato qualora	
	siano venute a mancare le cause che lo hanno de-	
	terminato previa nuova domanda da presentarsi,	
	da parte dell'Interessato, al Governatore, con	
	le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla	
	quale Il Magistrato delibererà, sentito il pare-	
	re del Collegio Probivirale, l'accettazione e se	
	riconferire al richiedente i diritti di cui go-	
	deva in precedenza. L'eventuale nuova domanda	
	non potrà essere in nessun caso ripresentata	
	prima di un anno dalla data di irrogazione del	
	provvedimento di decadenza.	

	CAPO IV	
	ORGANI DELLA CONFRATERNITA	
	Articolo 21 - Gli organi	
	Sono organi della Confraternita:	
	a) L'Assemblea;	
	b) Il Magistrato;	
	e) Il Governatore;	
	d) Il Collegio Probivirale;	
	e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo	
	di controllo.	
	L'ASSEMBLEA	
	Articolo 22 - Composizione	
	L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confra-	
	telli effettivi e buonavoglia ed è presieduta	
	dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Go-	
	vernatore o, in mancanza di questo, dal compo-	
	nente del Magistrato più anziano di età.	
	Articolo 23 - Assemblea ordinaria	
	L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni	
	anno entro il mese di maggio, per l'approvazione	
	del bilancio nelle forme previste dalla normati-	
	va vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione	
	delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata	
	dal Governatore dandone massima diffusione tra	
	gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti	

	telematici nonchè attraverso affissione di avvi-	
	so di convocazione nei luoghi pubblici almeno 15	
	giorni prima della data fissata per la riunione.	
	L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il	
	luogo dell'adunanza in prima ed in seconda con-	
	vocazione e gli argomenti da trattare. La secon-	
	da convocazione potrà essere fatta anche per lo	
	stesso giorno della prima, purchè almeno un'ora	
	dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere	
	sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e	
	sono inseriti nell'apposito registro. Le delibe-	
	razioni dell'assemblea sono rese pubbliche tra-	
	mite la loro affissione nella bacheca dell'asso-	
	ciazione, ove dovranno rimanere per un periodo	
	non inferiore a 10 giorni.	
	Articolo 24 - Assemblea straordinaria	
	L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in	
	qualsunque periodo e specificamente:	
	a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata	
	almeno un decimo dei Confratelli effettivi ovve-	
	ro dei confratelli sostenitori;	
	b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo	
	di controllo per gravi e motivate ragioni, da	
	comunicarsi per scritto, ne richiedano all'una-	
	nimità la convocazione al Magistrato;	

	c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e	
	motivata dalla Confederazione Nazionale delle	
	Misericordie d'Italia per problemi inerenti alla	
	Confraternita o per iniziative di carattere ge-	
	nerale;	
	d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.	
	Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il Go-	
	vernatore deve convocare e tenere l'Assemblea	
	entro un mese con le modalità di cui all'art. 23.	
	Articolo 25 - Quorum costitutivo	
	L'Assemblea è regolarmente costituita in prima	
	convocazione con la presenza di almeno la metà	
	dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in	
	seconda convocazione è validamente costituita	
	qualunque sia il numero dei presenti, semprechè	
	tale numero sia almeno il doppio dei componenti	
	del Magistrato. In caso di impedimento a parte-	
	cipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà	
	farsi rappresentare, conferendogli delega scrit-	
	ta, da altro Confratello avente diritto al voto	
	il quale, oltre al proprio voto, non potrà esse-	
	re portatore di più di una delega.	
	Articolo 26 - Quorum deliberativo	
	L'Assemblea delibera validamente con la metà più	
	uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti	

	non si computano fra i votanti. I componenti il	
	Magistrato nelle delibere concernenti rispetti-	
	vamente il resoconto morale e il bilancio non	
	hanno diritto di voto. I componenti del Collegio	
	dei revisori non hanno diritto di voto nelle de-	
	libere concernenti il bilancio. Per le proposte	
	di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea	
	sono previste le particolari norme di cui al se-	
	sto comma dell'art. 43.	
	Articolo 27 - Attribuzioni	
	L'Assemblea ha il compito di:	
	a) deliberare l'approvazione del bilancio predi-	
	sposto in conformità con le norme vigenti, cor-	
	redato della relazione del Governatore sull'at-	
	tività della Confraternita svolta nell'anno pre-	
	cedente e della relazione del Collegio dei sin-	
	daci revisori o, laddove esistente, dell'Organo	
	di controllo;	
	b) esaminare le questioni di carattere generale	
	e di indirizzo programmatico presentate dal Go-	
	vernatore, di concerto con il Magistrato, adot-	
	tando ove necessario, le relative deliberazioni;	
	c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti	
	il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il	
	Collegio dei Sindaci revisori;	

	d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti;	
	e) deliberare, una volta ottenuto il parere fa-	
	vorevole della Confederazione nazionale delle	
	Misericordie d'Italia, sulle modifiche del pre-	
	sente statuto proposte dal Magistrato di concer-	
	to con il Collegio Probivirale;	
	f) deliberare, su proposta del Magistrato, in	
	merito a quanto previsto dall'art.44;	
	g) nominare nella riunione che precede ogni qua-	
	driennio la Commissione Elettorale;	
	h) assumere i provvedimenti di esclusione dei	
	Confratelli;	
	i) deliberare sulla responsabilità dei componen-	
	ti degli organi sociali e promuove azione di re-	
	sponsabilità nei loro confronti.	
	IL MAGISTRATO	
	Articolo 28 - Attribuzioni	
	Il Magistrato è l'organo di governo della Con-	
	fraternita, delibera su tutte le materie non ri-	
	servate specificamente all'Assemblea ed è eletto	
	dalla stessa Assemblea.	
	In particolare:	
	a) provvede all'amministrazione della Confrater-	
	nita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la	

	permuta di beni immobili e mobili, di automezzi	
	e per la creazione di passività ipotecarie	
	nonchè stabilisce le attività diverse, non già	
	richiamate dallo Statuto;	
	b) provvede ad assicurarsi che non siano in al-	
	cun modo cedibili né alienabili i beni e le cose	
	aventi carattere storico ed artistico, né carte	
	e documenti di qualunque genere, particolarmente	
	se antichi, relativi alla vita della Confrater-	
	nita;	
	c) provvede al suo interno alla nomina del Go-	
	vernatore, del Vicegovernatore, del Segretario e	
	del Provveditore nonchè ad ogni altra nomina che	
	si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del	
	Segretario può avvenire anche al di fuori degli	
	eletti tenuto conto delle particolarità di cui	
	all'art. 33;	
	d) redige le norme di attuazione del presente	
	statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento or-	
	ganizzativo necessario al buon funzionamento del	
	Sodalizio;	
	e) delibera le norme generali relative allo sta-	
	to giuridico, all'assunzione, al trattamento e-	
	conomico e di quiescenza del personale dipenden-	
	te e dei collaboratori in linea con quanto pre-	

	visto dalla normativa vigente ed adotta i rela-	
	tivi provvedimenti;	
	f) provvede alla predisposizione del regolamento	
	organico per la determinazione della pianta, dei	
	doveri, dei diritti e delle mansioni del perso-	
	nale dipendente;	
	g) predispone il bilancio nelle forme previste	
	dalla normativa vigente da sottoporre all'appro-	
	vazione dell'Assemblea;	
	h) delibera sull'accettazione di eredità, con	
	beneficio di inventario, di donazioni e sul con-	
	seguimento di legati richiedendone la prescritta	
	autorizzazione ai competenti organi;	
	i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi pre-	
	visti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provve-	
	dimenti che reputa necessari nell'interesse del	
	Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assem-	
	blea successiva;	
	l) conferma o revoca la decisione del Governato-	
	re sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confra-	
	telli aspiranti e sostenitori ed esprime entro	
	sei mesi motivata delibera di diniego alla loro	
	definitiva adesione;	
	m) assume i provvedimenti disciplinari di sua	
	competenza;	

	n) cura l'osservanza dello spirito religioso	
	dell'Associazione nonchè la preparazione spiri-	
	tuale e morale dei Confratelli di cui la dire-	
	zione ed il coordinamento sono affidati al Cor-	
	rettore;	
	o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il	
	parere favorevole della Confederazione nazionale	
	delle Misericordie d'Italia, le modifiche statu-	
	tarie sia di propria iniziativa che su richiesta	
	di almeno un decimo dei Confratelli effettivi e	
	sostenitori;	
	p) istituisce commissioni o gruppi di studio,	
	anche con esperti al di fuori degli iscritti al-	
	la Confraternita, per l'analisi di determinati	
	problemi o con compiti di consulenza per i vari	
	settori di attività nominando un coordinatore	
	fra i componenti il Magistrato;	
	q) autorizza il Governatore a stare in giudizio	
	sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed ammi-	
	nistrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per	
	tutte le eventuali controversie di interesse	
	della Confraternita;	
	r) determina l'ammontare della quota associativa	
	che ogni Confratello deve versare annualmente	
	per il funzionamento della Confraternita a se-	

	conda della categoria di appartenenza;	
	s) propone alla Confederazione nazionale delle	
	Misericordie d'Italia, congiuntamente al Corret-	
	tore, i nominativi di Confratelli per il confe-	
	rimento di distinzioni al merito della carità e	
	del servizio;	
	t) provvede alla scelta delle opere di carità da	
	porsi in atto secondo le disponibilità e possi-	
	bilità della Confraternita;	
	u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del	
	Magistrato, il libro degli associati e il libro	
	delle deliberazioni assembleari;	
	v) compie ogni altra funzione ed esercita qua-	
	lunque altro potere che il presente statuto non	
	attribuisce specificatamente ad altri organi	
	della Confraternita.	
	Articolo 29 - Composizione	
	Il Magistrato è composto da nove Confratelli.	
	Partecipa alle riunioni del Magistrato il Cor-	
	rettore.	
	Per essere eletti nel Magistrato occorre aver	
	maturato, alla data stabilita per le elezioni,	
	almeno 1 anno dalla data di iscrizione alla Con-	
	fraternita e non appartenere a confessioni di-	
	verse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i	

	principi fondativi della Confraternita. Non sono	
	contemporaneamente eleggibili nel Magistrato,	
	Confratelli con legami di coniugio, di parentela	
	fino al quarto grado e di affinità fino al se-	
	condo grado, nonchè Confratelli eletti alle ca-	
	riche di Proboviro e Sindaco revisore, o nomina-	
	ti come Organo di controllo e/o soggetto incari-	
	cato della revisione legale dei conti.	
	Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il	
	personale dipendente della Confraternita, nonchè	
	i Confratelli che rivestono cariche politiche a	
	qualsunque livello.	
	Articolo 30 - Adunanze	
	Il Magistrato si riunisce di norma una volta al	
	mese nonchè ogni qual volta il Governatore lo	
	ritenga necessario, oppure ove sia presentata	
	domanda al Governatore da parte di almeno un	
	terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistra-	
	to può essere convocato anche dalla Confedera-	
	zione nazionale delle Misericordie d'Italia e	
	dal Presidente del Collegio dei Probiviri con	
	richieste scritte e motivate. L'invito all'adu-	
	nanza è comunicato dal Governatore e dovrà con-	
	tenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere	
	inviato almeno 5 giorni prima della data fissa-	

	ta, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.	
	Articolo 31 - - Il Governatore	
	Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.	
	Il Governatore:	
	a) vigila per la tutela delle ragioni degli in-	

	teressi e delle prerogative della Confraternita	
	e veglia sull'osservanza dello statuto e dei re-	
	golamenti;	
	b) indice le riunioni di Magistrato e convoca	
	l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la	
	presidenza;	
	c) attua le deliberazioni del Magistrato;	
	d) firma la corrispondenza, in unione col Segre-	
	tario, e le carte ed i registri sociali;	
	e) cura, congiuntamente con il Segretario e il	
	Provveditore, la tenuta dell'inventario dei beni	
	mobili ed immobili;	
	f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazio-	
	nale delle Misericordie d'Italia agli effetti di	
	ogni evento che consigli l'interessamento della	
	Confederazione stessa;	
	g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se	
	non contemplato nel presente articolo, compresi	
	atti cautelativi e conservativi, anche di carat-	
	tere giudiziario, salva ratifica del Magistrato	
	nella prima riunione successiva al provvedimento.	
	Il servizio di Governatore è incompatibile con	
	rapporti di lavoro con le Misericordie o loro	
	articolazioni a qualsiasi livello.	
	Articolo 32 - - Il Vicegovernatore	

	Il Vicegovernatore è eletto dal Magistrato nella	
	sua prima riunione convocata dopo le elezioni.	
	Coadiuvata, indipendentemente dalle sue funzioni,	
	il Governatore e lo sostituisce, anche legalmen-	
	te, in caso di sua assenza o impedimento. Opera	
	in quei settori e svolge quei particolari compi-	
	ti che il Magistrato riterrà opportuno affidar-	
	gli.	
	Articolo 33 - Il Segretario	
	Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua	
	prima riunione convocata dopo le elezioni. Redi-	
	ge i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È	
	consegnatario dei documenti e dell'archivio del-	
	la Confraternita; cura la corrispondenza insieme	
	al Governatore con il quale collabora alla tenu-	
	ta degli inventari di cui alla lettera e)	
	dell'art. 31. Collabora inoltre con il Provvedi-	
	tore per la tenuta della contabilità e nella	
	preparazione del bilancio nelle forme previste	
	dalla normativa vigente. In relazione alla par-	
	ticolarità del servizio di segreteria, il Segre-	
	tario può essere nominato dal Magistrato anche	
	tra persone esterne agli organi sociali. In tal	
	caso il segretario partecipa ai lavori del Magi-	
	strato senza diritto di voto.	

	Articolo 34 - Il Provveditore	
	Il Provveditore, in collaborazione con il Gover-	
	natore ed il Segretario, cura la parte ammini-	
	strativa di tutte le attività della Confraterni-	
	ta firmando i relativi documenti. Provvede, con	
	la collaborazione del Segretario, alla regolare	
	tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a	
	predisporre la bozza di rendiconto economico e	
	finanziario nelle forme previste dalla normativa	
	vigente da sottoporre al Magistrato.	
	Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi so-	
	ciali	
	Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a	
	titolo gratuito, durano in carica quattro anni	
	ed i Confratelli componenti gli organi sociali	
	sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi	
	la mancanza di un componente succede il primo	
	dei non eletti. I nuovi membri inseriti a coper-	
	tura di quelli vacanti restano in carica per la	
	stessa durata del membro sostituito e non suben-	
	trano automaticamente in incarichi specifici a	
	lui affidati. I componenti gli organi della Con-	
	fraternita che per tre riunioni consecutive ri-	
	sultino assenti senza giustificato motivo sono	
	dichiarati decaduti dall'incarico e quindi so-	

	stituiti.	
	Articolo 36 - Il Collegio Probivirale	
	Il Collegio Probivirale è composto da tre membri	
	eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con	
	particolare conoscenza del corpo sociale e del	
	Sodalizio e per dedizione alla Confraternita.	
	Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale val-	
	gono le norme di cui al precedente art. 29 commi	
	2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà	
	per nominare al suo interno il Presidente, il	
	Vicepresidente ed il Segretario. Il Collegio si	
	riunisce su convocazione del proprio Presidente	
	ogni qual volta ci sia materia di decisione di	
	sua competenza ed almeno una volta all'anno per	
	la verifica dell'andamento della Confraternita.	
	In particolare:	
	a) vigila sull' osservanza delle norme statuta-	
	rie e dei regolamenti da parte di ogni Organo	
	della Confraternita;	
	b) interpreta, in caso di divergenze, le norme	
	dello statuto e dei regolamenti, sentito il pa-	
	rere della Confederazione nazionale delle Mise-	
	ricordie d'Italia;	
	c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli	
	contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal	

	Magistrato nei confronti di quest'ultimi;	
	d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con	
	richiesta scritta e motivata, il Magistrato del-	
	la Confraternita;	
	e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora	
	quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito	
	eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni	
	che dovranno essere promosse non oltre un trime-	
	stre dalla data di sostituzione. L'accertata im-	
	possibilità di indire nuove elezioni sarà motivo	
	per ricorrere alle norme di cui all'art. 45 com-	
	mi 1 e 2.	
	Il Collegio è validamente costituito con almeno	
	la presenza di due componenti, e delibera a mag-	
	gioranza, stabilisce le regole procedurali in	
	modo che sia assicurato e garantito il contrad-	
	dittorio. Decide con pronunce motivate e, se del	
	caso, anche in via equitativa.	
	Esso tiene il libro delle proprie adunanze.	
	Articolo 37 - Il Collegio dei sindaci revisori e	
	l'Organo di controllo	
	La Confraternita elegge al non superamento per	
	due esercizi consecutivi di due dei tre parame-	
	tri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 ago-	
	sto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori compo-	

	sto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i	
	Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei	
	Sindaci Revisori valgono le norme di cui al pre-	
	cedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il	
	Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare	
	al suo interno il Presidente, il Vicepresidente	
	ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno	
	dall'assemblea, il Collegio potrà essere affian-	
	cato da figura professionale iscritta nell'albo	
	dei Revisori legali dei conti nominata dall'As-	
	semblea stessa.	
	I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non	
	possono essere contemporaneamente eletti nel Ma-	
	gistrato né nel Collegio dei Probiviri.	
	Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente	
	per la verifica dei conti ed il relativo verbale	
	viene firmato da tutti i presenti.	
	I membri del Collegio possono assistere alle	
	riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera	
	validamente con la presenza di due componenti. I	
	componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sin-	
	daci revisori nelle delibere concernenti rispet-	
	tivamente il resoconto morale e finanziario non	
	hanno diritto di voto.	
	Quando siano superati per due esercizi consecu-	

	tivi due dei parametri previsti dal sopra citato	
	art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomi-	
	na, per mezzo di delibera assembleare, un Organo	
	di controllo, anche monocratico, a cui sono at-	
	tribuiti i compiti e le funzioni di cui	
	all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto	
	2017.	
	L'obbligo cessa se, per due esercizi consecuti-	
	vi, i predetti limiti non vengono superati.	
	Al momento di inizio operatività dell'Organo di	
	controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti	
	cessa la propria attività.	
	Ai componenti dell'Organo di controllo si appli-	
	ca l'articolo 2399 del Codice Civile. I compo-	
	menti dell'organo di controllo devono essere	
	scelti tra le categorie di soggetti di cui	
	all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso	
	di Organo di controllo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno uno	
	dei componenti. Esso tiene anche il libro delle	
	proprie adunanze.	
	L'Organo di controllo svolge anche funzione di	
	revisione legale dei conti al superamento per	
	due esercizi consecutivi di due dei tre limiti	
	di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto	

	2017.	
	L'organo di controllo, qualora gli sia attribui-	
	ta anche la funzione di revisione legale, deve	
	essere composto da persone fisiche iscritte	
	nell'apposito registro.	
	Articolo 38 - Il Correttore	
	L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nomi-	
	nato dall'Ordinario Diocesano competente per	
	territorio su proposta del Magistrato. Rappre-	
	senta l'Autorità religiosa all'interno della	
	Confraternita per le materie spirituali, reli-	
	giose o di culto. Collabora per l'osservanza	
	dello spirito religioso della Confraternita e la	
	preparazione spirituale e morale dei Confratelli	
	anche attraverso la promozione di corsi di for-	
	mazione per i quali potrà collaborare con il	
	"Correttore" della Confederazione nazionale del-	
	le Misericordie d'Italia. Tiene la direzione	
	delle funzioni sacre e delle feste religiose.	
	Il Correttore è confratello onorario e partecipa	
	pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del	
	Magistrato, con diritto di voto.	
	Articolo 39 - La Commissione elettorale	
	La Commissione Elettorale è eletta dall'Assem-	
	blea nella riunione che precede il termine di o-	

	gni quadriennio. È composta da cinque membri	
	scelti fra i confratelli ed ha il compito di:	
	a) nominare fra i suoi componenti il Presidente,	
	il Vice Presidente ed il Segretario;	
	b) redigere la lista di nominativi per la carica	
	di membri del Magistrato, contenente un numero	
	minimo di 18 Confratelli di cui 3 dovranno esse-	
	re scelti tra i Confratelli buonavoglia;	
	c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'ele-	
	zione del Collegio dei Probiviri di cui i primi	
	3 verranno eletti come effettivi mentre il quar-	
	to ed il quinto saranno eletti come supplenti;	
	d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'ele-	
	zione del Collegio dei sindaci revisori di cui i	
	primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il	
	quarto ed il quinto saranno eletti come supplen-	
	ti.	
	Le liste devono riportare il nome del Confratel-	
	lo.	
	Gli iscritti potranno presentare alla Commissio-	
	ne Elettorale proposte di candidature nei termi-	
	ni che la stessa Commissione indicherà. Le liste	
	predisposte dalla Commissione Elettorale sono	
	trasmesse al Governatore il quale le alleggerà	
	all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenen-	

	do presente che dovrà essere convocata almeno 30	
	gg prima della data fissata.	
	e) accerta l'identità degli aventi diritto al	
	voto ed il titolo di partecipazione all'assem-	
	blea;	
	f) accerta la regolarità delle deleghe;	
	g) cura le operazioni di voto e redige verbale	
	delle operazioni stesse.	
	Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi	
	Le liste predisposte dalla Commissione Elettora-	
	le non sono vincolanti ed ogni Confratello aven-	
	te diritto al voto potrà esprimere la propria	
	preferenza per Confratelli non compresi nelle	
	citare liste. Ogni elettore può esprimere la sua	
	preferenza per un massimo di due voti per il	
	Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio	
	dei Revisori dei conti ed un numero di preferen-	
	ze pari sette voti per il Magistrato. Risulte-	
	ranno eletti per ogni carica i Confratelli che	
	avranno riportato il maggior numero di voti. A	
	parità di voti risulterà eletto il Confratello	
	con maggiore anzianità di iscrizione alla Con-	
	fraternita. In caso di ulteriore parità sarà	
	preferito il Confratello più anziano di età;	
	successivamente si procederà al sorteggio. Le	

	schede che riportano più preferenze rispetto a	
	quanto previsto nel presente articolo, saranno	
	dichiarate nulle. Il Presidente della Commissio-	
	ne Elettorale pubblica per affissione nella sede	
	sociale l'esito delle votazioni, convoca gli e-	
	letti entro 10 gg e ne presiede la riunione. I	
	ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi	
	durante le elezioni o per la candidatura o avve-	
	nuta elezione di Confratelli, devono essere de-	
	positati nel termine perentorio di 3 gg dall'af-	
	fissione. La Commissione Elettorale si esprimerà	
	sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi	
	organi.	
	Articolo 41 - Composizione della Commissione E-	
	lettorale	
	I componenti la Commissione Elettorale per le	
	funzioni cui sono chiamati a rispondere non pos-	
	sono in nessun modo far parte delle liste elet-	
	torali dei candidati alle cariche per gli organi	
	della Confraternita, né essere votati fuori li-	
	sta. Le schede contenenti voti per i componenti	
	delle Commissioni di cui al precedente comma sa-	
	ranno annullate.	
	Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive	
	Tutte le cariche elettive sono gratuite perchè	

	assunte per dovere cristiano, civile e morale ed	
	in relazione al principio del volontariato che è	
	alla base dello spirito della Confraternita. I	
	Confratelli eletti alle cariche, sociali in	
	virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno an-	
	cor più tenere una condotta morale e civile ir-	
	reprensibile e nello stesso tempo dovranno tene-	
	re nei confronti degli altri Confratelli un rap-	
	porto di estrema semplicità e cordialità tenuto	
	conto anche dello spirito di servizio per il	
	quale accettano la carica.	
	Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma	
	secondo si estendono anche tra le figure di Go-	
	vernatore, Presidente del Collegio dei Probiviri	
	e Presidente dei Sindaci Revisori.	
	Articolo 43 - Riforma dello statuto	
	La proposta di riforma dello statuto, oltre che	
	dal Magistrato secondo la norma di cui all'art.	
	28 punto o), è presentata al Magistrato, median-	
	te motivata mozione scritta, da un numero di	
	Confratelli non inferiore ad un decimo degli i-	
	scritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e	
	dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta	
	e può essere trasmessa alla Confederazione Na-	
	zionale delle Misericordie d'Italia per il pro-	

	prio parere non vincolante. Dopo aver esaminato	
	la proposta, il Governatore convoca l'Assemblea	
	straordinaria con specifica indicazione dell'or-	
	dine del giorno e del numero degli articoli cui	
	è fatta proposta di riforma nonchè l'indicazione	
	degli emendamenti formulati dai proponenti.	
	L'avviso di convocazione è inviato nei termini	
	di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui	
	al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato	
	in maniera visibile presso la sede sociale per	
	lo stesso periodo di convocazione. L'avviso	
	dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione	
	nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'ap-	
	provazione di modifiche statutarie occorre il	
	voto favorevole di almeno i due terzi dei pre-	
	senti all'Assemblea ed il preventivo assenso	
	della Confederazione Nazionale delle Misericor-	
	die d'Italia. Non possono essere oggetto di ri-	
	forma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2,	
	4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile	
	fisionomia della Confraternita e le garanzie	
	delle essenzialità della sua vita associativa.	
	Articolo 44 - Regolamento generale	
	L'Assemblea approva, a completamento delle norme	
	del presente statuto, con la maggioranza dei due	

	terzi dei presenti, sentito il parere della Con-	
	federazione Nazionale delle Misericordie d'Ita-	
	lia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Re-	
	golamento dei lavori assembleari, i cui articoli	
	potranno essere riformati sempre con le modalità	
	di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere	
	le "Norme di attuazione del Regolamento Genera-	
	le" riformabili con provvedimento dello stesso	
	Magistrato.	
	Articolo 45 - Mancato funzionamento della Con-	
	fraternita	
	In caso di eventi straordinari o di situazioni	
	interne tali che non rendano possibile il norma-	
	le funzionamento della Confraternita e delle sue	
	attività e qualora l'Assemblea non sia stata in	
	grado di provvedere in merito o sia andata de-	
	serta e non possano operare gli organi ordinari	
	anche con i poteri sostitutivi previsti di cui	
	all'art. 36 comma e), il Governatore della Con-	
	fraternita segnala alla Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale	
	situazione straordinaria per la richiesta di in-	
	terventi ai fini della normalizzazione della vi-	
	ta sociale e della funzionalità dei servizi. La	
	richiesta potrà essere presentata anche dal Pre-	

	sidente del Collegio dei Probiviri o da almeno	
	un decimo dei Confratelli. La Confederazione na-	
	zionale delle Misericordie d'Italia, accertate	
	le condizioni di anormalità ed esperimento inutil-	
	mente il tentativo di ripresa della normale at-	
	tività associativa, nomina un Delegato con fun-	
	zioni di Commissario Straordinario che provvede	
	al compimento degli atti urgenti e non dilazio-	
	nabili di ordinaria amministrazione, nonché alla	
	convocazione dell'Assemblea degli associati per	
	la ricostituzione degli organi sociali. Ove la	
	convocazione dell'Assemblea risulti impossibile,	
	o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il	
	Delegato informa la Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove	
	sia ritenuto opportuno, di portare la questione	
	all'attenzione delle autorità competenti.	
	Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Na-	
	zionale delle Misericordie d'Italia	
	Qualora l'Associazione receda dalla Confedera-	
	zione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne	
	venga esclusa o ne venga comunque decisa la non	
	appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamen-	
	te cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del	
	logo del Movimento delle Misericordie e procede-	

	re entro sei mesi a modificare la denominazione,	
	lo stemma ed ogni altro elemento identificativo	
	che possa ricondurre ad una errata identifica-	
	zione.	
	Articolo 47 - Scioglimento della Confraternita	
	La Confraternita non potrà essere sciolta per	
	delibera Assembleare se non si verificano circo-	
	stanze eccezionali di assoluta impossibilità del	
	suo funzionamento e fino a quando non rimanga un	
	numero di Confratelli effettivi tale da svolgere	
	anche in parte le opere di carità e di assisten-	
	za. La delibera di scioglimento è presa dall'As-	
	semblea straordinaria da convocarsi a tale e-	
	sclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di	
	cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento	
	occorre l'osservanza di tutte le speciali moda-	
	lità di convocazione, di presenza di Confratelli	
	e della speciale maggioranza di cui all'art. 21,	
	3 comma del c.c. (tre quarti degli associati).	
	Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito al-	
	la Confederazione Nazionale delle Misericordie	
	d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un	
	suo delegato per esprimere il suo parere nonchè	
	per dare la propria eventuale opera di aiuto per	
	la risoluzione delle difficoltà della Confrater-	

	nita. Con la delibera di scioglimento l'Assem-	
	blea nomina tre liquidatori preferibilmente da	
	scegliersi fra coloro che sono stati iscritti	
	alla Confraternita.	
	Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio	
	A seguito dello scioglimento, i beni residui	
	della Confraternita sono devoluti per mezzo di	
	delibera assembleare ad altro Ente de Terzo Set-	
	tore a carattere locale di ispirazione cristiana	
	che persegua i fini di carità analoghi a quelli	
	della Misericordia o, in mancanza, alla "Confe-	
	derazione Nazionale delle Misericordie d'Ita-	
	lia ² , cui la Confraternita è associata, previo	
	parere positivo dell'Ufficio Regionale del Regi-	
	stro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	L'assemblea delibera altresì sulle decisioni i-	
	nerenti la trasformazione, la fusione o la scis-	
	sione dell'associazione, con il preventivo as-	
	senso della Confederazione Nazionale delle Mise-	
	ricordie d'Italia. Tali operazioni sono effe-	
	tuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis,	
	c.c.	
	Articolo 49 - Riconoscimento della personalità	
	giuridica e iscrizione pubblici registri	
	Ai fini del riconoscimento della personalità	

	giuridica da parte dell'autorità amministrativa	
	o per ottemperare a specifiche norme di settore,	
	compresa l'iscrizione o il mantenimento della	
	stessa all'Albo del Volontariato e/o al Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governato-	
	re della Confraternita di Misericordia è auto-	
	rizzato ad apportare al presente statuto, senti-	
	ta la Confederazione Nazionale delle Misericor-	
	die d'Italia per un parere non vincolante, le	
	modifiche che si rendessero indispensabili in	
	seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei	
	suddetti organismi pubblici di controllo, salva-	
	guardando i principi ispiratori della Confrater-	
	nita di Misericordia.	
	Articolo 50 - Norma di rinvio	
	Per le materie non contemplate nel presente sta-	
	tuto si osservano le norme del c.c. e del D.Lgs.	
	117/2017 integrate, in quanto non contrastanti,	
	con le disposizioni della Confederazione nazio-	
	nale delle Misericordie d'Italia.	

	Il Presidente mi dichiara che in seguito all'en-	
	trata in vigore del presente statuto e dopo la	
	sua approvazione da parte degli organismi regio-	
	nali di controllo, si procederà quanto prima,	

